ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

PREMESSA

Da molti anni la nostra scuola è frequentata da alunni stranieri diI e II generazione, provenienti da paesi europei ed extraeuropei, da qui l'esigenza di fare in modo che il loro inserimento risulti sempre piùproficuo e che la loro presenza a scuola sia vissuta come un arricchimento umano e culturale.
In quest'ottica nasce la volontà di revisione del PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA, già presente a scuola, per l'inserimento degli alunni stranieri. Esso è un documento che intende pianificare le modalità di accoglienza, secondo i principi espressi nel PTOF, le esperienze precedentemente realizzate, le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/08/99 n°394, nella direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali, nelle linee guida del MIUR (febbraio 2014), negli Orientamenti interculturali del marzo 2022.

Il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA per gli alunni stranieri
- **contiene** criteri, principi, indicazioni, procedure riguardanti l'iscrizione, l'inserimento, l'alfabetizzazione e la socializzazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- **definisce** compiti e ruoli degli operatori scolastici;
- **traccia** le diverse fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana e dell'integrazione;

In quanto strumento di lavoro, il Protocollo può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze, delle risorse della scuola, di cambiamenti normativi e/o successive valutazioni da parte della scuola. Quest'ultima, attraverso tale documento, intende prestare particolare attenzione al problema dell'accoglienza. Il successo formativo degli alunni di I e II generazione rientra tra le priorità del P.d.m. della nostra istituzione scolastica.

A. FINALITĂ:

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza, ci si propone di:
- definire pratiche condivise all'interno della Scuola in tema di accoglienza e di alunni stranieri

- facilitare l'ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente
- favorire un clima di accoglienza nella scuola
- entrare in relazione con la famiglia immigrata
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e scuole e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale
- prevedere forme di aggiornamento del personale, in merito alle problematiche dell'integrazione (spiegare l'importanza dell'intercultura in classe; illustrare le difficoltà di apprendimento della lingua italiana secondo la lingua d'origine; offrire indicazioni sul rapporto scuola-famiglia esistenti nelle culture "altre").

B. CONTENUTI

Il Protocollo d'Accoglienza:
1. prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza
2. contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri
3. traccia fasi e modalità dell'accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo
4. propone modalità di interventi per l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curriculari.
5. riporta le indicazioni della normativa vigente sulla valutazione e gli esami.

1. L'ISCRIZIONE

Per l'iscrizione degli alunni stranieri la normativa vigente (D.P.R. 394/99) prevede quanto segue:
➢ I minori stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e sono soggetti all'obbligo scolastico
➢ L'iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico
➢ I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare, sono iscritti con riserva; ciò non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e grado

Nell'Istituto Comprensivo 1 Belluno ogni anno il Collegio Docenti individua al proprio interno almeno un referente per ogni ordine di scuola che si occupa dell'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
Analogamente anche la Segreteria individua un proprio referente per l'iscrizione degli alunni stranieri. All'atto dell'iscrizione questi contatta gli insegnanti incaricati per fissare un *incontro di accoglienza* tra gli stessi, l'alunno straniero e i suoi genitori.
In questa fase vengono richiesti i documenti di tipo scolastico e fiscale necessari per l'iscrizione.
La Segreteria e l'insegnante referente avranno cura, se necessario e nei limiti delle risorse disponibili, di contattare anche un mediatore linguistico.
All'incontro potrebbe, se possibile e previsto dall'Istituto, partecipare anche un operatore dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Il giorno dell'*incontro di accoglienza* verrà anche perfezionata l'iscrizione a cura della Segreteria.

2. L'INCONTRO DI ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO E DELLA SUA FAMIGLIA

Durante l'incontro gli insegnanti incaricati dell'accoglienza:

❖ Si informano sulla situazione familiare, il progetto migratorio, ecc.
❖ Si informano sulla storia personale e scolastica, la situazione linguistica e le competenze, abilità, livelli di preparazione dell'alunno.
❖ Presentano all'alunno e alla sua famiglia la scuola (organizzazione, docenti, orari, regolamento, responsabilità delle famiglie…).
❖ Concordano con la famiglia la data dell'inserimento a scuola.

L'inserimento avverrà dopo alcuni giorni, il tempo strettamente necessario (e non comunque superiore ai dieci giorni) per:
- decidere la classe in cui l'alunno verrà inserito (secondo i criteri elencati al paragrafo successivo)
- permettere agli insegnanti di classe di preparare l'accoglienza.

L'operatore dei SERVIZI SOCIALI, se presente, informa sui servizi collegati al mondo scolastico stesso: trasporto, mensa, servizio sanitario, attività pomeridiane.

3. L'INSERIMENTO NELLA CLASSE

L'alunno viene iscritto in linea generale alla classe corrispondente all'età anagrafica, ma può essere inserito anche in una classe immediatamente inferiore sulla base dei seguenti criteri:
❖ Accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno che non riguarderà tanto il livello di padronanza della lingua italiana, quanto l'area logico-matematica e le altre lingue studiate, particolarmente l'inglese. Nella scuola dell'infanzia e primaria si terrà conto anche delle capacità grafico-pittoriche e manipolative.
❖ Ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno
❖ Corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza (scolarizzazione regolare oppure irregolare, mancata scolarizzazione…)
❖ Titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno
❖ Eventuale trasferimento non da un altro Paese, ma da un'altra scuola italiana
❖ Data di iscrizione: in particolare, se l'iscrizione avviene dal secondo quadrimestre, l'alunno potrà essere inserito nella classe inferiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica e verranno valutati i progressi rispetto alla situazione di partenza per quello specifico periodo, che verrà considerato prioritariamente come "percorso di accoglienza e di integrazione".
❖ Qualora vi siano più sezioni, per la scelta della classe si dovranno tenere presenti i seguenti criteri:
- Numero totale degli alunni della classe
- Numero di alunni stranieri già inseriti
- Numero di alunni con certificazione e/o in situazione di svantaggio
- Dinamiche relazionali all'interno della classe

È auspicabile non separare a priori alunni della stessa lingua madre.

Sulla base di tali criteri la *Commissione accoglienza* decide la classe di inserimento.

La *Commissione accoglienza* è composta dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore vicario e dagli insegnanti incaricati dell'accoglienza/integrazione alunni stranieri (vedi art.1).
Gli insegnanti che curano l'*accoglienza,* compatibilmente con il proprio orario di servizio, hanno il compito di:
● Redigere il verbale dell'incontro
● Comunicare la data di ingresso in classe del nuovo alunno e presentare ai docenti (team, consiglio di classe) il nuovo inserimento con le motivazioni della decisione
● Dare consulenza per la preparazione dell'accoglienza

- Supportare gli insegnanti delle classi di inserimento in caso di necessità.

4. L'INSERIMENTO NELLA CLASSE: suggerimenti operativi

1. Preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno. Ricordare che i compagni sono i protagonisti dell'accoglienza, non comparse.
2. Predisporre il banco con un segno di benvenuto (il suo nome, un disegno dei compagni, un messaggio nella lingua madre…)
3. Prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale
4. Utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce e dei gesti nel proporre le varie attività
5. Indicare l'inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento chiari
6. Privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi
7. Rispettare la fase del silenzio, non forzare i tempi della comunicazione
8. Non sommergere l'alunno di messaggi, ma utilizzare poche espressioni ricorrenti e ben scelte che favoriscono l'interazione.

Un' accoglienza "amichevole" si può anche concretizzare nell'individuazione per ogni nuovo alunno straniero di un bambino italiano – o immigrato di vecchia data - che svolga la funzione di tutor, di "compagno di viaggio" specialmente nei primi tempi.

5. LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE

• La valutazione deve tener conto del singolo percorso di apprendimento delineato nel ***PDP*** **alunni stranieri.** L'interclasse/il Consiglio di classe, sulla base dei progressi degli alunni, **può stabilire deroghe che ne abbrevino o ne allunghino la durata**. Si ribadisce che i pdp hanno natura transitoria e che come da C.M. N 8 del 6 marzo 2013, si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.
• La valutazione ha un carattere **orientativo e formativo** e tiene conto del percorso dell'alunno, dei passi realizzati, della motivazione, dell'impegno e delle potenzialità di apprendimento dimostrate.
• La valutazione, nella prima fase di inserimento, ha lo scopo di verificare soprattutto la preparazione nella conoscenza della lingua italiana e dovrà tenere in considerazione, come primo elemento, il recupero dello svantaggio linguistico, il raggiungimento degli obiettivi trasversali e, infine, l'acquisizione delle competenze di base.

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari, bisogna tener conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di lingua per la comunicazione in italiano L2.

Gli studenti con cittadinanza non italiana sono valutati nei modi e nelle forme previste per i cittadini italiani. Tuttavia le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 riportano la necessità, in sede di valutazione e soprattutto per gli alunni di recente immigrazione e non italofoni, di "*tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti*". L'art. 45, comma 4 DPR n° 394/99 che così recita " *il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento…*". Benché la norma non accenni alla valutazione, è lecito presupporre che dal possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni ne derivi un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, dichiarati in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. A questo scopo è da tener presente, laddove redatto, il Piano didattico individualizzato che al suo interno prevede gli obiettivi finali del percorso di studi annuale dello studente, attraverso semplificazioni e/o adattamento dei contenuti di ogni disciplina, e le modalità della valutazione del loro raggiungimento. Le linee guida ci dicono inoltre:

"*La correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alla competenza in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico e d attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa*". E utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrebbe tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento, eventuali condizioni di disagio. Appare proficuo, inoltre, prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico, il momento di arrivo nel nostro Paese, le condizioni logistiche e le fasi di adattamento al contesto scolastico e rispettare i tempi di apprendimento dell'Italiano come L2. Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, si può riflettere sulle possibilità di sviluppo dell'alunno. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. L'attività di alfabetizzazione svolta in orario extra-curriculare sarà oggetto di verifiche orali e scritte, predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curriculare. E' auspicabile che il docente del corso di alfabetizzazione rendiconti il percorso di apprendimento linguistico di ogni ragazzo davanti a tutto il team docenti/ C.d.c. Nel caso in cui l'alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – francese – spagnolo), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali. Si ribadisce che la normativa vigente prevede che i docenti possano definire "il **necessario** adattamento dei programmi di insegnamento" (D.P.R. 394/99) sulla base delle osservazioni e delle prove d'ingresso somministrate durante il primo periodo di frequenza scolastica.

Il PDP PER ALUNNI STRANIERI

Gli Orientamenti interculturali del marzo 2022 IDEE E PROPOSTE PER L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI E ALUNNE PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI ci aiutano a definire, seppur non in modo assoluto, il concetto di NAI. Al capitolo I soggetti destinatari delle azioni, punto 2.1 si legge: "*Gli alunni NAI, che si trovano a continuare la loro scolarità altrove, in un'altra scuola e in un'altra lingua e che solitamente soffrono per la perdita di relazioni, affetti, amicizie, attività lasciate nei paesi di provenienza, devono essere i destinatari di azionispecifiche e di un piano di accoglienza/accompagnamento/ orientamento che sostenga la loro scolarità almeno nei primi due anni dall'ingresso a scuola: corsi specifici e intensivi di Italiano L2, aiuto allo studio, attenzione all'inserimento sociale e relazionale, anche facendo ricorso a forme di peer tutoring e peer education*". Un alunno NAI va considerato tale per almeno due anni, tuttavia non esiste una definizione temporale univoca perché dipende dai tempi di apprendimento individuali.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP per alunni stranieri) è lo strumento principale per la conoscenza e la valutazione di un alunno non italofono.
Il PDP:
- coinvolge nella sua redazione TUTTO il Consiglio di Inter/classe.
- riporta i dati anagrafici, familiari, linguistici e relazionali dell'alunno.
- per OGNI materia, gli insegnanti identificano Obiettivi adeguati al livello linguistico dell'alunno, attività e modalità di verifica.
- il PDP viene presentato alle famiglie e sottoscritto da esse.

- la valutazione delle competenze finali dell'alunno avviene sulla base del raggiungimento o meno degli obiettivi presenti nel PDP.
Alla programmazione individualizzata consegue una valutazione individualizzata.

Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole attivano dal prossimo anno 2010/2011 iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio.
Come da C.M. 2, dell'8 gennaio 2010, è opportuno prevedere l'attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana sia in orario curriculare sia in corsi pomeridiani realizzati grazie a specifici progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Per gli alunni inseriti nella classe III, come da DPR 20 marzo 2009, n 89, articolo 5, c. 10, le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado, possono A DETERMINATE CONDIZIONI- essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana. Tale scelta va ponderata in relazione alle reali esigenze, valutando le conoscenze e competenze dell'alunno, la lingua e la cultura di provenienza, decisa all'interno del C.d.c. e quindi di un pdp e prevedendo uno specifico progetto di L2, che diventa parte integrante del Pdp

Per gli alunni inseriti da più anni sarebbe necessario prevedere l'organizzazione di corsi per il potenziamento della lingua di studio nelle varie discipline perché la conoscenza della lingua della comunicazione non è prerequisito sufficiente.

Secondaria di primo grado - Esami di stato

- Per gli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua italiana, ai sensi del DPR 20 marzo 2009, n 89, articolo 5, c. 10 **la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame** (DM 741/2017 applicativo del Dl 62/2017). L'articolo 9, c. 4 recita infatti: "Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera". Tale scelta, applicabile solo in caso di alunno inserito nella classe III, non è tuttavia una regola a priori, ma una scelta valutata per ogni caso specifico che tenga conto della specifica situazione.

- Nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato è importante che vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

- Come previsto dalla *Linee Guida* del 2014, **"*… per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione …*"** delle consegne di lavoro e nell'esposizione del colloquio orale.

1. Ammissione all'esame

• Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del primo ciclo, il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'esame, tenendo conto dello specifico percorso scolastico dell'alunno e dei progressi compiuti, anche nel caso che il processo di acquisizione della seconda lingua non possa considerarsi compiuto.
• Per la validità dell'anno scolastico, solo per la scuola secondaria di 1° grado, le disposizioni ministeriali prevedono la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, con alcune precisazioni. Nel D.Lgs. 62/2017 infatti, all' Art. 5. "*Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*", oltre al riferimento al **"*monte ore personalizzato di ciascun alunno*"** sono previste **"*motivate deroghe*"** al limite della frequenza per i casi eccezionali, congruamente documentati. Ne consegue che, per gli alunni arrivati in corso d'anno, **il calcolo della percentuale di frequenza inizia a partire dalla data di iscrizione nella scuola di frequenza**.

2. Prove d'esame
Le succitate Linee guida ribadiscono che la normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli alunni stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati "*o comunque forniti di un piano didattico personalizzato*". Continua affermando: "*E' importante che nella relazione di presentazione all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. (…) Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. (….) Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine*".

In presenza di determinate condizioni, se il C.d.c. lo riterrà necessario e in presenza di un Pdp

- è opportuno adeguare le prove dell'esame di stato al possesso delle competenze essenziali che equivalgono al raggiungimento della sufficienza.
- Le prove scritte e orali per l'allievo neoarrivato si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nelle ***prove scritte di italiano*** almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- consentire nel corso di tutte le prove la ***consultazione del dizionario bilingue***;
- concordare per il colloquio ***argomenti a piacere***, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero;
- nel corso delle prove prevedere la presenza di un ***mediatore linguistico***.
Si ribadisce tuttavia quanto indicato nel DM 741/2017, applicativo del DL 62/2017, riferito a candidati con disabilità e DSA. "Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte", Si sottolinea l'importanza di non pregiudicare **IN NESSUN MODO** la validità delle prove d'esame.

6. IL DOCENTE – IL TEAM – IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Favorisce l'integrazione nella classe con attività intenzionali e programmate
- Utilizza metodi e strumenti che favoriscono la cooperazione e l'intercultura

- Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina
- Rileva i bisogni specifici di apprendimento, ed elabora una programmazione individualizzata
- Utilizza materiale a disposizione nell'Istituto senza chiedere alla famiglia l'immediato acquisto dei testi scolastici: l'adozione dei **testi NECESSARI** potrà avvenire in tempi successivi
- Rivede e aggiorna gli obiettivi nel corso dell'anno
- Nella valutazione finale considera i processi di apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi personalizzati e le valutazioni intermedie.

È auspicabile l'uso di un'agenda/registro di lavoro per ogni alunno al quale venga proposto un percorso individualizzato, nel quale gli insegnanti, che offrono ore di disponibilità per l'insegnamento dell'italiano, registrino sinteticamente contenuti e tipo di attività svolti giorno per giorno. Tale strumento consente agli insegnanti di operare in un'unica direzione e di far conoscere agli insegnanti di classe il percorso fatto al fine di una valutazione finale più completa e obiettiva.

7. LA COMMISSIONE INTEGRAZIONE – INTERCULTURA

Nell'Istituto Comprensivo 1 Belluno è costituita la *Commissione Integrazione-Intercultura,* che si occupa dell'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri.
La Commissione è composta da almeno un referente per ogni ordine di scuola e

- programma specifici interventi di insegnamento dell'italiano come L2 e di recupero delle difficoltà scolastiche, utilizzando le risorse interne e i finanziamenti a disposizione
- opera un monitoraggio periodico della situazione degli alunni stranieri NAI o di seconda generazione
- attua un percorso di autoformazione relativamente a tecniche e metodologie per l'insegnamento dell'italiano come L2
- analizza e propone materiale didattico-operativo per facilitare l'inserimento e l'integrazione nelle attività della classe di appartenenza e nel plesso/Istituto
- mantiene un collegamento con gli insegnanti del plesso/Istituto di appartenenza mettendo a disposizione di tutti i materiali condivisi e creando in ogni scuola uno "scaffale interculturale"

8. IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

Al fine del raggiungimento del successo scolastico degli alunni e di un fattivo inserimento culturale e sociale appare utile prevedere momenti di incontro con le famiglie. Tali incontri potranno essere di natura informativa ai fini di aiutarli nella gestione del RE e della modulistica, e formativa. Ma potranno anche ideati momenti informali di scambio culturali funzionali a un reale inserimento nel contesto sociale del territorio.

9. RACCORDO CON LE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI ENTI LOCALI

Sarà cura della scuola collaborare e cercare la costruzione di una rete sia con le altre scuole del territorio che con gli uffici preposti del Comune.

10 L'ITALIANO COME L2

Appare proficuo riportare uno stralcio dal testo "Orientamenti interculturali del marzo 2022"

3.3. ITALIANO COME L2: L'apprendimento dell'italiano è centrale e prioritario nei percorsi di inclusione positiva e si articola in due percorsi complementari e intrecciati: la lingua per la comunicazione interpersonale di base (ITABASE) e la lingua dello studio, colonna sonora di tutti gli apprendimenti disciplinari (ITASTUDIO). Si propongono cinque azioni/attenzioni da collocare in un piano di insegnamento/apprendimento dell'italiano L2, diffuso e di qualità, da realizzarsi in maniera capillare e continuativa, in collaborazione con enti, associazioni, insegnanti specialisti, studenti universitari e volontari:

- insegnamento/apprendimento dell'italiano per gli alunni neoarrivati, di recente immigrazione, che necessitano di interventi linguistici mirati e aggiuntivi per l'apprendimento della lingua di comunicazione e per l'accompagnamento dell'italiano scritto;
- azioni per lo sviluppo e il potenziamento dell'italiano dello studio, lingua veicolare per l'apprendimento dei contenuti disciplinari e condizione e mezzo per il successo formativo;
- attività territoriali di accompagnamento all'inserimento e di aiuto allo studio nel tempo extra-scolastico;
- formazione dei docenti sui temi dell'insegnamento/ apprendimento dell'italiano L2, in presenza e a distanza;
- potenziamento del numero di posti nella classe di concorso A23 (relativa all'insegnamento della lingua italiana per discenti di lingua straniera), da assegnare non solo ai Centri di istruzione per adulti, ma anche agli altri ordini scolastici per sostenere la lingua dello studio.

SCALA GLOBALE: LIVELLI DI COMPETENZA LINGUISTICA

(PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE)

LIVELLO Pre-A1

Nessuna conoscenza della lingua italiana o estremamente limitata

(fase del silenzio).

Comprensione di semplici messaggi:

- comprende ma non parla autonomamente;
- comprende domande a risposta chiusa;
- comprende semplici consegne.

Usa espressioni formate da una sola parola o brevi frasi prodotte per imitazione.

Produce espressioni di due o più parole o frasi non analizzate.

Riconosce globalmente le parole appartenenti agli ambiti semantici proposti

Uso elementare della lingua	**A1**	È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun altro e porre a una persona domande che la riguardano – p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. – e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l'interlocutrice o l'interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.
	A2	È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato (p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività familiari e correnti. È in grado di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria provenienza e formazione, l'ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni immediati.
Uso indipendente della lingua	**B1**	È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi. È in grado di riferire un'esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi relative a un'opinione o a un progetto.
	B2	È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e concreti nonché di comprendere una discussione nell'ambito del suo campo di specializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da permettere un'interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.
Uso competente della della lingua	**C1**	È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, professionale o nell'ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di esprimersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.
	C2	È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in grado di riassumere, in un'esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

FONTE: Portfolio europeo delle lingue – Consiglio d'Eur

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 34 Costituzione: *La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi*.

L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo *all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".*

L'art 45, D.P.R. 394/1999 *stabilisce che "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia." …"Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento…"*
L'articolo 3, L. 53/03 *avvia un nuovo impianto pedagogico, didattico e organizzativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" insieme alle finalità del "Profilo educativo dello studente" e impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso i piani di studio personalizzati per tutti i singoli alunni e non solo per gli alunni con disabilità.*
• MIUR (2006), Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, forniscono importanti indicazioni: […] La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. […] Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.
• **MIUR (2007),** *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri, esplicita il processo attraverso il quale arrivare alla programmazione personalizzata: "Vengono rilevati durante i primi giorni dell'inserimento i bisogni linguistici e di apprendimento, in generale, e anche le competenze e i saperi già acquisiti e, sulla base di questi dati, si elabora un piano di lavoro individualizzato."*
Articolo 1, CO. 9 D.P.R. 122/2009 *stabilisce che "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani."*
DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012*: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo "svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale".*

NOTA DEL MIUR PROT. N. 2563/2013 *chiarisce che non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana o di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali, "essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto - ma non solo - di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultra tredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana".*

MIUR (2014), *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri sottolineano "la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite".*

Inoltre, riprende la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali" e le successive note di chiarimento e afferma che "... la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto umano e linguistico uovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa".

ART. 1 CO. 1/2 D.Lgs n. 62/2017 *in merito all'oggetto e alle finalità della valutazione, stabilisce che "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze". "La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa".*

ESAME DI STATO E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

ART. 5 DPR N.89/2009 *IN MATERIA DI Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione recita che "A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è Introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole"*

CIRCOLARE N. 48/2012 IN MATERIA *DI Esame di Stato* *conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente stabilisce che "La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che*

ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame." 7

ART. 5 CO. 1 D. Lgs n. 62/2017 *Norme in materia di valutazione*
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. stabilisce che "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe."

In relazione all'esame conclusivo del I ciclo:

- DM 741/2017
- DM 742/2017
- DM 14/2024
- Nota MIM 4155 del 7 febbraio 2023
- Nota 1865 del 10/10/2017
- Nota 5772 del 2019
- Nota 312/2018
- Nota 7885 del 2018
- Nota 5669 del 2011

Orientamenti interculturali, marzo 2022